ALLEGATO "A" REP. 60489/16175

Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Servizi Comunali alla Persona SER.CO.P.

Approvato dai Consigli Comunali di:

- ARESE con deliberazione n. 95 del 18/12/2019
- CORNAREDO con deliberazione n. 64 del 20/12/2019
- LAINATE con deliberazione n. 102 del 28/11/2019
- NERVIANO con deliberazione n. 62 del 17/12/2019
- PERO con deliberazione n. 54 del 28/11/2019
- SETTIMO MILANESE con deliberazione n. 61 del 21/11/2019
- RHO con deliberazione n. 89 del 19/12/2019
- POGLIANO MILANESE con deliberazione n. 67 del 19/12/2019
- PREGNANA MILANESE con deliberazione n. 62 del 11/12/2019
- VANZAGO con deliberazione n. 70 del 28/11/2019

Azienda Speciale Consortile
Servizi Comunali alla Persona SER.CO.P.
tra i Comuni di

Comune
ARESE
CORNAREDO
NERVIANO
LAINATE
PERO
POGLIANO
PREGNANA
RHO
SETTIMO
VANZAGO

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 31.10.2019

STATUTO

Titolo I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 - Costituzione
Fra i Comuni di:
- Arese
- Cornaredo
- Lainate
- Nerviano
- Pero
- Pogliano
- Pregnana
- Rho
- Settimo
- Vanzago

ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 è costituita, a seguito di specifica convenzione, una Azienda speciale consortile denominata "Azienda Servizi Comunali alla Persona, in breve SER.CO.P." per l'esercizio di attività e servizi affidati dagli enti locali soci, come definiti dal successivo art. 3.
L'Azienda speciale è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Il funzionamento dell'Azienda speciale è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda
La sede legale dell'Azienda è in Rho.
Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci possono essere istituite sedi operative in località diverse.
I servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3 - Scopo e finalità
Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda.
I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono erogati a tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:
- minori
- famiglie;
- disabili;
- anziani;
- interventi di inclusione sociale.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché l'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza che delle dinamiche sociali.
L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività tipica a favore di enti e soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle norme vigenti.
La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:
- rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale in grado di contribuire a realizzare una rete locale integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; a tale scopo l'Azienda è tenuta, nell'attuazione della gestione attraverso il piano programma annuale, ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti del Piano Sociale di Zona;
- sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di scala con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;
- determinazione di meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzino la centralità della persona nella organizzazione dei servizi e che incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Art. 4 Gestione dei servizi
L'azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente prevalentemente in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, in subordine - tenuto conto delle convenienze tecniche e gestionali - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi, nei limiti delle norme vigenti.
L'Azienda può accedere, nella gestione dei servizi, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. In nessun caso l'attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.
L'Azienda può partecipare ad Enti pubblici, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata
L'Azienda ha la durata di anni 40, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.
Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
È facoltà degli Enti soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ogni triennio l'Assemblea dei Soci deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione dell'Azienda.

Art. 6 - Modalità di partecipazione al voto
Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto assembleare e criteri di partecipazione alla spesa, nell'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
La partecipazione all'Azienda deriva dal conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 9, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune associato.
L'accettazione dei conferimenti, che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti e modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari, è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la quale delibera secondo la maggioranza qualificata prevista al successivo art. 25.
Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le Leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti
Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dei soci, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
b) l'accesso del rappresentante in Assemblea alle scritture contabili e agli atti rilevanti dell'Azienda;
c) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
d) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale
Ciascun Ente socio è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore delegato.
Gli Enti soci debbono concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art. 14.

Art. 9 - Capitale di dotazione
All'atto della costituzione o della successiva ammissione nella compagine sociale, i Comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per un ammontare pari ad € 0,5 per abitante, per una somma complessiva di € 91.799,50, come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare
Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti soci sulla base del criterio della popolazione residente che determina il conferimento delle quote di capitale sociale.
In caso di riparto frazionario dei voti, si applicano arrotondamenti al primo decimale per eccesso.
La quota di cui al comma 2 è ricalcolata annualmente, per tener conto:

- delle modificazioni del numero degli abitanti degli enti soci;
- della ammissione di eventuali nuovi soci, o del recesso di partecipanti, stabiliti dall'Assemblea dei soci secondo le disposizioni di cui al successivo art. 13.

I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale o alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli Enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.
L'attribuzione dei voti assembleari assegnati all'atto della costituzione è riportata nell'apposito allegato alla convenzione costitutiva.

Art.11 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare
Gli Enti, che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

Art. 12 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari
L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto alle variazioni della popolazione.
Altre cause di riallinearnento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
1. recessi;
2. nuove ammissioni.

Nei suddetti casi l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti
L'Ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea.
L'Assemblea dei soci delibera circa l'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
Le istanze di ammissione all'Azienda provenienti da Comuni dell'Ambito del Rhodense si intendono automaticamente accolte.

Art. 14 - Criteri di partecipazione alla spesa
Gli Enti soci provvedono al finanziamento dell'Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea.
Tali criteri tengono conto del peso demografico di ciascun Comune e/o del consumo di servizi che ciascun Comune realizza, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.
Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai singoli servizi sono a carico esclusivamente dei comuni conferenti.

Art. 15 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi
L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a soggetti terzi nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente rispetto all'attività istituzionale e nei limiti delle norme vigenti.

Art. 16 - Recesso
È consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di costituzione o di successiva adesione.
Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo.
Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea, attraverso apposita presa d'atto.
Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 17 - Scioglimento
L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei soci.
In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 7 comma I lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

Titolo II
GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 18 - L'Assemblea
L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti soci.
L'assemblea è l'organo attraverso il quale i soci esercitano il controllo analogo sull'Azienda ai sensi del successivo art. 46 bis; ai fini del controllo analogo l'Assemblea esercita poteri, direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione dell'azienda.
Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente o dai loro Assessori delegati.
I delegati decadono dall'incarico assembleare al decadere del Sindaco dalla propria carica.
A ciascun rappresentante degli Enti soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
I delegati del Sindaco possono essere revocati dallo stesso.
La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente socio.
I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 19 - Durata dell'Assemblea
L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20 - Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea rappresenta unitariamente gli Enti soci e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- nomina l'organo di revisione dei Conti;
- stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dell'organo di revisione dei conti;
- nell'ambito delle disposizioni dettate dal Piano di Zona, determina gli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, attraverso la formazione e gli aggiornamenti del Piano Programma Annuale (PPA); il suddetto piano è sottoposto ai consigli comunali. Il PPA recepisce gli indirizzi in merito alle tariffe dei servizi, definiti dal Tavolo Rhodense delle politiche sociali del Piano Sociale di Zona;
- nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- approva gli atti fondamentali, e in particolare oltre al Piano Programma Annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni.

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
- richieste d'ammissione di altri Enti all'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
- accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
- proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
- approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli enti alle spese dell'Azienda;
- carta dei servizi;
- carta etica;
- criteri di formazione del costo dei servizi nell'ambito del PPA;
- convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute;
- verifica con cadenza triennale la permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione dell'Azienda.

Gli atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali (Piano Programma Annuale e Conto consuntivo) sono inviati al Presidente di ciascun Consiglio comunale almeno 30 giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.
Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda.

Art. 21 - Adunanze dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce di norma in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione, definite in base all'art. 10. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che sono adottate a scrutinio segreto. Le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché dell'organo di revisione dei Conti sono adottate a scrutinio palese.
Le sedute dell'Assemblea sono rese pubbliche, nei modi determinati dall'Assemblea medesima.
Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, su invito, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati in qualità di uditori, tecnici ed esperti non aventi diritto di voto.

Art. 22 - Convocazione
L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante posta elettronica con conferma di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 8, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax, posta elettronica o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 23 - Validità delle sedute
L'Assemblea, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 667/1000 delle quote di

partecipazione all'Azienda, definite in base all'art. 10, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti soci.
Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi.
Il *quorum* relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni
Ciascun componente dispone di una quota di voti determinata in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.
È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei presenti, fatti salvi i casi previsti dall'art. 25, per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.
Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 25 - Deliberazioni assembleari con maggioranze qualificate
È necessaria la maggioranza di 750/1000, che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni associati per la validità delle seguenti deliberazioni:
- nomina del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente, con le modalità di cui al successivo comma 2;
- nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al successivo comma 3;
- revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- revoca del Presidente dell'Assemblea;
- nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- proposte di modifica dello Statuto e della Convenzione;
- proposta di scioglimento;
- contrazione di mutui, acquisto e alienazione di beni immobili, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- proposte di modifica dei criteri/parametri delle quote di partecipazione al voto e alla spesa, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10.

Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza dei 750/1000, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti alla Presidenza e alla Vicepresidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi nelle distinte votazioni per le due cariche.
Le elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza dei 750/1000, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi.
Ciascun Ente proprietario può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun Ente socio si fa riferimento alle quote attribuite ai sensi del precedente art. 10.

È necessaria la maggioranza di 667/1000, che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni associati, per la validità delle seguenti deliberazioni:
- approvazione degli atti fondamentali dell'azienda costituiti da:
  - Piano Programma Annuale e triennale
  - Bilancio di previsione, contenente il conto economico analitico
  - Conto Consuntivo, Bilancio d'esercizio, relazione sull'andamento della gestione, corredati da conto economico analitico
  - Contratti di servizio
  - Conferimento di nuovi servizi all'azienda
  - Relazioni/rendiconti sull'andamento della gestione contenenti i conti economici preconsuntivi analitici, da approvarsi entro i mesi di giugno e ottobre, quali strumenti di controllo analogo in itinere
- approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea e relative modifiche;
- approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli enti soci alle spese aziendali;

Art. 26 - Il Presidente dell'Assemblea
Il Presidente dell'assemblea esercita le seguenti funzioni:
- formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- trasmette agli Enti soci gli atti fondamentali dell'Azienda;
- compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 27 - Regolamento dell'Assemblea
L'Assemblea si dota di un regolamento che disciplina la propria attività funzionale ed organizzativa.
Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza qualificata dei 667/1000 prevista dal precedente art. 25.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea.
Il Consiglio d'Amministrazione è composto a determinazione dell'Assemblea da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che

hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati.
Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile.
L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell'Azienda.
La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.
La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli enti proprietari, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati i quali devono, pure formalmente, impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art. 25.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e la sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art. 29 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione
Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.
Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea.
Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 25.
I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzi tempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30 - Divieto di partecipazione alle sedute
I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31 - Competenze
L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
Il C.d.A. non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio d'Amministrazione:

a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali, ivi compresi i criteri di ripartizione dei costi tra gli enti soci;
c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

Competono inoltre al C.d.A.:

- la nomina del Vice Presidente del C.d.A.;
- la nomina del Direttore;
- l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito dal regolamento per agli acquisti;
- l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo sempre che rientri nelle competenze istituzionali di tale organo;
- la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plan;
- la definizione del regolamento inerente la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- l'adozione di tutti gli alti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al Presidente e al Direttore.

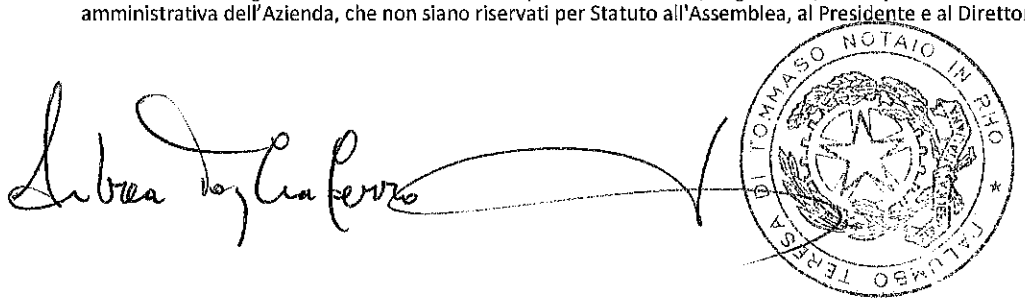

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea.

Art. 32 - Convocazione
Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso C.d.A. e approvato dall'Assemblea.

Art. 33 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta inoltre al Presidente:
- promuovere l'attività dell'Azienda;
- convocare il C.d.A. e presiederne le sedute;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;
- concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal C.d.A.;
- emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
- adottare in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del C.d.A., da sottopone alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A.

Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore nominato dal C.d.A.:
- sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 34 - Indennità, rimborsi spese e permessi
Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione viene corrisposta un'indennità mensile di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di Legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte. Non può essere corrisposta agli altri membri del C.d.A. un compenso superiore al 50% di quello attribuito al Presidente.
In alternativa a quanto indicato al precedente comma, l'Assemblea può disporre che al Presidente del C.d.A. ed ai consiglieri siano corrisposti gettoni di presenza.
I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità e dei gettoni di presenza alle sedute del Consiglio sono adottati dall'Assemblea.

Art. 35 - Sostituzione
Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 36 - Il Direttore
L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.
La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea.

Art. 37 - Attribuzioni del Direttore
Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.
Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.
I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
In particolare, il Direttore:
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 25;
- controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal C.d.A.;
- partecipa, quando richiesto, con funzioni consultive alle sedute del C.d.A.;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 38 - Il Regolamento di organizzazione
L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'Amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda. Tale regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla costituzione dell'Azienda.

Art. 39 - Il personale
L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze, o in subordine e comunque nella misura strettamente necessaria a garantire la buona gestione dell'Azienda, con altre forme contrattuali.
L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

Titolo III
PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 40 - Contabilità e bilancio
L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal t.u.e.l. 267/2000 e successive modificazioni.
I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
a) il Piano Programma Annuale;
b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 25 del presente statuto

Art. 41 - Finanza
Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
- conferimenti di capitale da parte degli Enti soci;
- quote di partecipazione degli Enti soci, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente art. 14;
- contributi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- contributi a specifica destinazione;
- proventi derivanti da prestazioni o servizi a soggetti terzi;
- prestiti o accensione di mutui.

Altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda.

Art. 42 - Patrimonio
il patrimonio aziendale è costituito dal capitale di dotazione, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.
L'Azienda è inoltre consegnataria e custode di beni proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

Art. 43 - Disciplina generale dei contratti
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla Legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Art. 44 - Gare, trattativa privata e spese in economia
I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla Legge per gli appalti ad evidenza pubblica.
Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'Azienda può ricorrere alla trattativa privata e alle spese in economia.

Art. 45 - Spese in economia
Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 46 - Organo di revisione
L'organo di revisione è composto da uno a tre membri nominati dall'assemblea consortile e scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti presso il MEF.
All'organo di revisione spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina, e nei limiti di legge tempo per tempo vigenti.
Esso dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

L'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Art. 46.bis Controllo analogo
SER.CO.P., quale organismo "in house" dei Comuni soci, è soggetto al controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/16 e successive integrazioni e modifiche. I Comuni soci esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso l'Assemblea dei soci, che delibera secondo le disposizioni stabilite nei precedenti art. 23, 24 e 25.
Al fine di rendere effettivo l'esercizio del controllo analogo sono individuate tre diverse modalità:

- Controllo ex ante: approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 31.12 di ogni anno, di un documento di programmazione, "piano programma," previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.u.e.l.), che al fine di rendere effettivo il controllo dovrà contenere: gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi le strategie da attuare, l'assetto organizzativo e il piano occupazionale congruenti con gli obiettivi dell'azienda, il piano degli acquisti, il piano degli investimenti e le relative modalità di finanziamento, l'analisi dei ricavi e dei costi previsti, e il budget economico analitico con evidenza dei costi unitari dei servizi affidati nonché dei volumi di servizio per i quali è prevista l'erogazione nel corso dell'anno. Tale documento dovrà costituire la base di valutazione per l'attuazione dei controlli in itinere e per il controllo ex post.
- Controllo in itinere: approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 30.6 e il 31.10 di ogni anno, di una relazione sull'andamento della gestione, nella quale siano evidenziati gli andamenti dei consumi dei servizi assegnati, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione di azioni correttive in caso di scostamenti significativi rispetto al budget; il suddetto atto potrà contenere indirizzi vincolanti rispetto al consumo dei servizi nonché rispetto alle modalità di gestione dei servizi stessi. La relazione rendiconto presentata entro il 31.10 dovrà fornire indicazioni ed indirizzi sugli obiettivi relativi all'anno successivo.
- Controllo ex post: approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 30 aprile di ogni anno di una relazione a rendiconto che da atto del conseguimento degli obiettivi, dei risultati raggiunti con riferimento alla programmazione contenuta nel "piano programma".

L'Assemblea dei soci nell'esercizio del controllo analogo ha il potere di direttiva, di indirizzo, nonché di esprimere parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.
Per quanto non previsto dal presente statuto i contratti di servizio disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo.

Titolo IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Controversie
Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall' esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 48 - Inizio attività dell'Azienda
L'Azienda nasce con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte degli enti proprietari ed inizia la propria attività con la designazione degli organi cui è attribuita la rappresentanza legale dell'Azienda medesima.
Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività aziendale.

Art. 49 - Prima adunanza dell'Assemblea
La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e l'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.
La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA

(Art. 9 comma 1 del presente Statuto)

Comune	*Residenti al 31 dicembre dell'anno precedente all'adesione*	*Al capitale di dotazione*
ARESE	19.459	€9.729,50
CORNAREDO	20.451	€ 10.225,50

LAINATE	24.468	€ 12.234,00
NERVIANO	17.398	€ 8.699,00
PERO	10.260	€ 5.130,00
POGLIANO	8.196	€ 4.098,00
PREGNANA	6.168	€ 3.084,00
RHO	50.345	€ 25.172,50
SETTIMO	18.676	€ 9.338,00
VANZAGO	8.178	€ 4.089,00
TOTALE	**183.599**	**€ 91.799,50**

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATO AI SENSI DI LEGGE.